

2015

Tribunale di Taranto

N. 888

2501 0208

1086 0208



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Tribunale, Avv. Carmen Nacci, presso la II° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Taranto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.20000507 R.G del Ruolo Generale dell'anno 2010 del Tribunale Ordinario di Taranto avente per oggetto: rapporti bancari -anatocismo-

TRA

in persona del suo curatore Avv. Vincenzo De Lauro (p.iva 00758760730) rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cuppone in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione del 14.11.2014

- opponente-

CONTRO

UNICREDIT SPA in persona del suo lrpt e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA in persona del lrpt (00348170101) rappresenta e difesa dall'Avv. Attilio Cavallo in virtù di procura generale alle liti conferita per notaio Dott. Carlo Pennazzi Catalani rep n. 65320 e racc 20087) alligata alla comparsa di costituzione dell'8.4.2014

- opposta-

ooooo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1

oooooooo

Per concludere, a seguito della ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti in causa codesto giudicante ritiene di far propri i risultati cui è giunto il ctu, con serio ed indiscutibile rigore scientifico nonché con perizia ed esaustività, nella seconda ipotesi (v. prospetto riassuntivo a pag. 62 e 64) ove risultano considerate senza alcuna capitalizzazione, in ossequio all'orientamento ribadito dalle sez. unite della Cassazione con la sentenza n. 24418/10, anche le competenze girocontate dai conti transitori a ciascuno dei due conti correnti ordinari.

In detta ipotesi sul conto corrente nr 4023154 la somma dovuta all'opponente è pari ad 433.340,09 mentre sul conto corrente nr.30025460 la somma dovuta è pari ad 15.215,56 per un totale complessivo di Euro 458.555,65.

All'accoglimento dell'opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo nr.80/2010 (231/2010rep.) e la condanna della banca opposta al pagamento della complessiva somma di Euro 458.555,65 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vengono poste a carico della banca opposta e liquidate in favore dell'opponente come da pedissequo dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Tribunale Avv. Carmen Nacci, presso la II° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Taranto, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:

17

- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 80/2010 (231/2010 rep.)
- condanna l'opposto istituto di credito al pagamento in favore dell' _____ B in persona del suo curatore, della complessiva somma di E. 458.555,65 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna la banca opposta al pagamento delle competenze processuali da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Cuppone, procuratore anticipatorio dell'opponente, che liquida in complessi Euro 21.000,00 oltre 15% rgs, cap ed iva come per legge;
- ordina la cancellazione del nominativo della società opponente dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia con effetto retroattivo;
- pone definitivamente a carico della opposta le spese della ctu così come già liquidate e dei chiarimenti che liquida, invece, in Euro 2.000,00 oltre IVA e CNPAIA se dovuti.

Così deciso in Taranto il 20.02.2015


IL G.O.T.

Avv. Carmen Nacci

DEPOSITATA OGGETTO 12-3-15 NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL FIDELI

Dr. Niccolò Calci Novati



18